

**Dispositivo**

1) Autorizzando la vendita del pomazánkové máslo (burro da spalmare) con la denominazione «máslo» (burro), sebbene tale prodotto abbia un tenore in grassi lattieri inferiore all'80% e tenori in acqua e in residuo secco non grasso superiori rispettivamente al 16 % e al 2 %, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A, punti I e 4, dell'appendice a tale allegato.

2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 12.3.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012**  
— Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/José Manuel Baena Grupo, SA

(Cause riunite C-101/11 P e C-102/11 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Disegno o modello comunitario — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 6, 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), e 61 — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un personaggio seduto — Marchio comunitario figurativo anteriore — Impresione generale diversa — Margine di libertà dell'autore — Utilizzatore informato — Portata del sindacato giurisdizionale — Difetto di motivazione]

(2012/C 379/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrenti: Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel (rappresentante: S. Míguez Pereira, abogada), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte nel procedimento: José Manuel Baena Grupo, SA (rappresentante: A. Canela Giménez, abogado)

**Oggetto**

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2010, Baena Grupo/UAMI — Neuman e Galdeano del Sel (Personaggio seduto) (T-513/09), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 14 ottobre 2009 (procedimento R 1323/2008-3)

**Dispositivo**

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) I sigg. Neuman e Galdeano del Sel supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-101/11 P.

3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-102/11 P.

(<sup>1</sup>) GU C 130 del 30.4.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012**  
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH, Sportradar AG

(Causa C-173/11) (<sup>1</sup>)

[Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Articolo 7 — Diritto sui generis — Banca di dati relativa ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio — Nozione di «reimpiego» — Localizzazione dell'atto di reimpiego]

(2012/C 379/12)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Convenuta: Sportradar GmbH, Sportradar AG

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), in particolare del suo articolo 7 — Diritto del creatore di una banca di dati di vietare l'estrazione e/o il reimpiego di una parte del contenuto della banca di dati — Nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» (Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) — Banca di dati contenente informazioni sulle partite di calcio in corso di svolgimento («Football Live»)

**Dispositivo**

L'articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un'altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest'ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto va considerato come svolto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l'intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest'ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

(<sup>1</sup>) GU C 194 del 2.7.2011.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla — Ungheria) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukovázó), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, divenuta Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/ Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság**

(Causa C-218/11) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e 5 — Capacità economica e finanziaria dei candidati o degli offerenti — Livello minimo di capacità stabilito sulla base di un unico indicatore del bilancio — Dato contabile influenzabile dalle divergenze tra le normative nazionali in materia di conti annuali delle società)**

(2012/C 379/13)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Ítéltábla

**Parti**

Ricorrenti: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukovázó), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, divenuta Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Convenuta: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Con l'intervento di: Vegyész Építő és Szerelő Zrt, MÁVÉPCÉL Kft

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítéltábla — Interpretazione degli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 1, lettera b), e 47, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Esame della capacità economica e finanziaria degli offerenti in base ad un solo dato contabile che presenta un contenuto diverso negli Stati membri a causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali in materia di normativa contabile — Principio di parità di trattamento degli offerenti

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un livello minimo di capacità economica e finanziaria facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, purché questi siano oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo ad un operatore economico e che tale livello sia adeguato all'importanza dell'appalto di cui trattasi nel senso di costituire oggettivamente un indice positivo dell'esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon fine l'esecuzione di tale appalto, senza però andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine. In linea di principio, il requisito di un livello minimo di capacità economica e finanziaria non può essere escluso per la sola ragione che tale livello riguarda un elemento del bilancio sul quale possono sussistere differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri.
- 2) L'articolo 47 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora per un operatore economico sia impossibile soddisfare un livello minimo di capacità economica e finanziaria consistente nel fatto che il risultato d'esercizio dei candidati o degli offerenti non sia negativo per più di un esercizio negli ultimi tre esercizi chiusi, a causa di una convenzione in forza della quale tale operatore economico trasferisce sistematicamente i suoi utili alla società madre, quest'ultimo non ha altra possibilità, per soddisfare tale livello minimo di capacità, che quella di fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo. Al riguardo è irrilevante il fatto che le legislazioni dello Stato membro di stabilimento del suddetto operatore economico e dello Stato membro di stabilimento dell'amministrazione aggiudicatrice divergano, in quanto una simile convenzione è autorizzata senza limiti dalla legislazione del primo Stato membro, mentre, ai sensi della legislazione del secondo, lo sarebbe solo a condizione che il trasferimento degli utili non abbia l'effetto di rendere negativo il risultato di bilancio.

(<sup>1</sup>) GU C 232 del 6.8.2011.